

STATUTO

IL MONDO CHE VORREI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAMURA BA VIA BARI 321

Numero REA: BA - 555139

Codice fiscale: 07407920722

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2013 - Statuto completo	2
--	---

Notaio
Patrizia Speranza
Altamura

	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Altamura (BA) all'in-	ALLEGATO " A " AL N° 78506 Rep. AL N° 24964 Racc.
	dirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso	
	il Registro delle Imprese, la Società Cooperativa Sociale de-	
	nominata "IL MONDO CHE VORREI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-	
	LE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero	
	trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indi-	
	cato.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemila-	
	cinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con delibera-	
	zione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	

	In attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 8	
	Novembre 1991 n. 381, la cooperativa sociale ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso	
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità senza fini di speculazioni private ed ha quale scopo	
	quello che i soci lavoratori della cooperativa intendono per-	
	seguire, ossia quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche di soggetti diversi dai soci.	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguì-	
	mento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai	
	sensi dell'art. 2512 e ss. del Codice Civile.	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni	
	ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordi-	
	nato non occasionale o a progetto).	

	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, nonchè i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la società si	
	propone di svolgere le seguenti attività:	
	1. Assistenza generale domiciliare ed ambulatoriale, anche	
	attraverso prestazioni e servizi socio-sanitari ed educativi,	
	agli anziani, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti	
	ed ex, ai lungodegenti, alle persone svantaggiate e comunque	
	a tutti coloro, anche minori, che per malattia o altro, si	
	trovino in stato di necessità, di bisogno o di emarginazione.	
	2. Attività di prevenzione, di diagnosi, cura e riabilitazio-	
	ne. Attività socio-educative ed assistenziali sul territorio	
	con particolare riguardo a:	
	- Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA);	
	- Gestione e formazione di centri ludico ricreativi rivolti	
	ad alunni con DSA;	
	3. Assistenza agli anziani e alle persone svantaggiate anche	
	in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di	
	riposo, centri clinici ed altre strutture similari.	
	4. Attività di manutenzione, pulizia e preservazione igienica	
	degli ambienti, di servizio mensa, di lavanderia, di stire-	
	ria, di custodia e vigilanza nei confronti dei propri assi-	
	stiti.	
	5. Istituzione e gestione, anche per conto di Enti pubblici e	
	privati, di asili nido, colonie estive e montane con attività	

	ludico-ricreativa per gli handicappati, gli anziani, i mino-	
	ri; campeggi, giardini e parchi-gioco, anche in attuazione	
	delle leggi regionali.	
	6. Istituzione e gestione di impianti e strutture sociali, e-	
	ventualmente supportati con contributi da Enti pubblici e	
	privati.	
	7. Predisposizione, anche per conto di Enti Pubblici e priva-	
	ti, di indagini, studi e piani finalizzati alla programmazio-	
	ne ed attuazione dei servizi sociali e sanitari sul territo-	
	rio, con organizzazione di convegni e mostre, senza fine di	
	lucro.	
	8. Istituzione e gestione diretta, o per conto di Enti pub-	
	blici e privati, di attività di formazione professionale per	
	operatori dei servizi socio-sanitari ed educativi, per disa-	
	bili, per giovani anche in attuazione di leggi particolari.	
	9. Istituzione e gestione, anche per conto di Enti Pubblici e	
	privati, di presidi socio-sanitari, centri polivalenti e di	
	assistenza sociale, residenze sanitarie assistenziali, centri	
	socio riabilitativi, centri socio educativi, comunità allog-	
	gio, gruppi appartamento, comunità di accoglienza, comunità	
	protette e case di riposo in qualsiasi modo denominate, comu-	
	nità terapeutiche ed altre strutture simili.	
	10. Tutte le attività sociali, mutualistiche, assistenziali,	
	socio-sanitarie, ricreative, sportive e culturali a favore	
	dei soci e non soci e delle loro famiglie.	

	11. Gestione di case rifugio per donne vittime della violenza	
	e dello sfruttamento sessuale e di centri semiresidenziali	
	per donne.	
	12. Attività di Counseling, Mediazione familiare e Concilia-	
	zione.	
	13. Gestione di servizi e strutture per persone soggette a	
	misure restrittive o limitative della libertà personale, cen-	
	tri di accoglienza per detenuti ed ex detenuti.	
	La Cooperativa potrà operare anche con terzi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazio-	
	ni in altre imprese con oggetto analogo o affine al proprio,	
	a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La Cooperativa potrà ricevere donazioni, contributi e finan-	
	ziamenti da enti pubblici, da privati, da enti territoriali,	
	da associazioni, ecc.; ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tali attività saranno definite con apposito	
	Regolamento approvato con decisione dei soci. La cooperativa	

	potrà sottoscrivere contratti e convenzioni con le Regioni,	
	le Province e i Comuni, le Asl e gli altri enti pubblici e	
	privati anche territoriali.	
	Ai fini di cui innanzi la Cooperativa potrà concorrere ad	
	appalti, aste pubbliche e/o private ed a licitazioni o trat-	
	tative private per la gestione dei servizi sopra elencati.	
	La Cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonchè	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e fi-	
	nanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, at-	
	tinenti ai medesimi fini.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che:	
	a) abbiano raggiunto la maggiore età;	
	b) in relazione alle finalità della Cooperativa, svolgano at-	
	tività, posseggano requisiti od offrano risorse che possano,	
	a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione,	

	rivelarsi utili per la stessa;	
	c) associazioni, società ed enti privati dotati di persona-	
	lità giuridica e non;	
	d) la Regione, la Provincia, il Comune, le ASL, le Comunità	
	Montane e qualsiasi altro ente pubblico che contribuisca al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Soci)	
	I soci possono essere:	
	Soci ORDINARI - i quali prestano attività retribuita;	
	Soci VOLONTARI.	
	Il numero dei SOCI VOLONTARI non può essere superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi	
	sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad es-	
	si non si applicano i contratti collettivi e le norme in ma-	
	teria di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le	
	malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla ba-	
	se dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità	

	dei soci.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizza-	
	te in misura complementare e non sostitutiva rispetto a	
	quelle degli operatori professionali.	
	Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito	
	regolamento interno.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, codice fisca-	
	le, nazionalità, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto;	
	f) l'indicazione della categoria-soci alla quale vuole aderi-	
	re.	

	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con pro-	
	pria decisione.	

	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella no-	
	ta integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	

	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	

	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di	
	somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	

	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mez-	
	zo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di co-	
	municazione dei provvedimento stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c),	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio del-	

	l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in mi-	
	sura mai superiore all'importo effettivamente versato e riva-	
	lutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-	
	tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) me-	
	si dalla data del decesso dovranno indicare quello tra di es-	
	si che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	

	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessanti)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	

	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (Euro cento)	
	ciascuna. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci defunti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazioni)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al collegio Arbitrale.	
	Nel caso la società acceda alle agevolazioni di cui all'arti-	
	colo 6 comma 2 del Regolamento Regionale 25 del 21/11/2008 e	
	successive modificazioni ed integrazioni, le quote non posso-	
	no essere trasferite per sei anni dalla data di concessione	
	delle agevolazioni; non sono consentiti, inoltre, atti di	
	trasferimento di quote di partecipazione societaria che fac-	
	ciano venir meno i requisiti previsti dall'articolo 6 comma 2	
	del Regolamento Regionale 25 del 21/11/2008 e successive mo-	
	dificazioni ed integrazioni.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	

	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisio-	
	ne dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segna-	
	late dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alla condizioni previsti dalla'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	

	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'atti-	
	vità mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-	
	tribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio se-	
	condo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	

	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei	
	sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del reviso-	
	re;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al-	
	l'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo ar-	
	ticolo 22.	

	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'Organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà conclu-	
	dere con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	

	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i so-	
	ci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmet-	
	tere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce	
	alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno e-	
	sprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'a-	
	stensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avveni-	
	re con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	(novanta) giorni, e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente arti-	
	colo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamen-	

	te previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R. e/o raccomandata a mano, inviata 8	
	(otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, nella sede sociale o altrove purchè in Ita-	
	lia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazio-	
	ne, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e del Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea tanto ordinaria che	
	straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi di-	
	ritto al voto.	

	In seconda convocazione l'Assemblea tanto ordinaria che	
	straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	

	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico e da un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda al eleggere un Consi-	
	glio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci operatori persone	

	giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per	
	un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data	
	nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relati-	
	vo all'ultimo esercizio della carica. L'Amministratore Unico,	
	si presume nominato fino a revoca. Gli amministratori sono	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 28 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	

	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	

	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministrato-	
	ri, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcu-	
	no di essi.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente dell'Organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presiden-	
	te perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procura-	
	tori nelle liti attive e passive riguardanti la Società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	

	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita de-	
	libera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione di soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisio-	
	ne dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla de-	
	cisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VI	

	CONTROVERSIE	
	Art. 34 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di così, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Art. 35 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore al Euro	

	3.000,00 (Euro tremila). Ai fini della determinazione del va-	
	lore della controversia si tiene conto della domanda di arbi-	
	trato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti	
	del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra soggetti competenti nella mate-	
	ria controversa e sono nominati dal Presidente della Camera	
	di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Bari.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia neces-	
	sario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accer-	
	tamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	

	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente verso dai	

	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 121 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 38 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve	

36 di 37

[illegible]